

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 8867 Anno 2025**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: ACETO ALDO**

**Data Udiienza: 18/12/2024** Tribunale del Popolo Italiano

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2129/2024
ALDO ACETO	- Relatore -	UP - 18/12/2024
STEFANO CORBETTA		R.G.N. 27661/2024
ALESSIO SCARCELLA		
GIUSEPPE NOVIELLO		

ha pronunciato la seguente

sui ricorsi proposti da:

Aliperti Diego, nato a NAPOLI il 22/08/1984;

Aliperti Angelo, nato a NAPOLI il 30/07/1959;

Minischetti Ranieri Pio, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 28/02/1975;

nel procedimento a loro carico in cui sono costituite parti civili:

Regione Puglia;

Apulia Nature Zampe Onlus;

Di Ceglia Giuseppe;

avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di Bari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Aliperti Diego e Aliperti Angelo e l'annullamento senza rinvio nei confronti di Minischetti Ranieri Pio per intervenuta prescrizione del reato a questi ascritto;

uditi, per i ricorrenti, l'Avv. Pasquale Riccio, difensore di fiducia di Diego Aliperti e Angelo Aliperti, e l'Avv. Giuseppe Mario Casale, difensore di fiducia di Minischetti Ranieri Pio, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; dato atto che le parti civili non sono intervenute.

1. Angelo Aliperti, Diego Aliperti e Ranieri Pio Minischetti ricorrono per l'annullamento della sentenza del 19 settembre 2023 della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del 16 marzo 2018 del Giudice per l'udienza preliminare del locale Tribunale, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, ha rideterminato la pena nella minor misura, rispettivamente, di due anni e otto mesi di reclusione nei confronti di Angelo Aliperti e Diego Aliperti, di un anno e quattro mesi di reclusione nei confronti di Pio Minischetti Ranieri, ha revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, ha confermato nel resto la loro condanna per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (odierno art. 452-*quaterdecies* cod. pen.), loro ascritto al capo A della rubrica, in esso assorbiti i reati di realizzazione e gestione di discarica abusiva di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, 1° e 3° comma, d.lgs. n. 152 del 2006, inizialmente ascritti a Angelo e Diego Aliperti ai capi B1), B2), B3), B4), B5), B6), B7) e B8) e a Ranieri Pio Minischetti al capo B8). Con la medesima sentenza gli imputati sono stati altresì condannati al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla Regione Puglia, costituita parte civile.

2. Angelo Aliperti e Diego Aliperti articolano, con atto a firma del comune difensore, due motivi.

2.1. Con il primo deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 452-*quaterdecies* cod. pen., la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato erroneamente desunto, quanto a Diego Aliperti, dalla sua mera posizione di socio di maggioranza e co-amministratore della Lufa Service Srl, quanto al padre Angelo dal fatto che avesse aiutato il figlio nell'acquisto delle quote societarie, che avesse provveduto a parte dei trasporti dei rifiuti agroalimentari in ingresso con la sua società Pulitem Srl, che avesse noleggiato alcuni mezzi e autisti della predetta società alla Lufa per lo smaltimento del compost lavorato dall'impianto di compostaggio.

Quanto a Diego Aliperti, lamentano che la Corte di appello non ha tenuto in nessun conto (o comunque ha mal valutato) le prove della sua totale estraneità alla effettiva gestione societaria, così che l'elemento soggettivo è stato ritenuto

sul rilievo che egli, per la posizione societaria assunta, non poteva non sapere. Al contrario, tutte le prove, anche quelle derivanti dalle conversazioni intercettate, convergono nel far ritenere il ruolo di Diego Aliperti esclusivamente quale co-gestore della società Pulitem, contrattualmente incaricata dei trasporti di rifiuti agroalimentari, anche se sporadicamente non triturati.

Quanto ad Angelo Aliperti lamentano il malgoverno delle prove indicate dalla Corte di appello a sostegno del dolo dell'imputato, desunto anche dal ruolo di socio occulto e *dominus* della Lufa Srl, e si dolgono, altresì dell'omesso esame di prove decisive dalle quali emerge l'estraneità non solo di Angelo, ma anche di Diego Aliperti alla illecita gestione dei rifiuti.

2.2. Con il secondo motivo deducono la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena immotivatamente quantificata nella medesima misura nonostante la diversità delle posizioni dei due ricorrenti

3. Ranieri Pio Minischetti articola cinque motivi.

3.1. Con il primo deduce la illogicità e la mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato tenuto conto di quanto risulta dal testo della sentenza impugnata e, per quanto riguarda la mancanza di motivazione, dal confronto con l'atto di appello.

3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in conseguenza del fatto che le dichiarazioni rese dai coimputati (o comunque imputati in procedimento connesso) Giuseppe Antonacci, Sebastiano D'Amato e Lazzaro Laidò sono state valutate in assenza di riscontri individualizzanti che ne confermassero l'attendibilità, trattandosi, oltremodo, di dichiarazioni *de relato* "circolari".

3.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 260, comma 4-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, e la motivazione contraddittoria in punto di *tempus commissi delicti*, posto che la stessa sentenza impugnata dà conto del fatto che egli si sarebbe rifiutato di proseguire l'attività illecita sin dalla fine del 2012 e non, come contraddittoriamente si afferma nella medesima sentenza, nel mese di giugno 2017. Al più, prosegue, la condotta era cessata nel mese di agosto 2014 in concomitanza con la consumazione della condotta contestata al capo B8) come commessa fino al mese di agosto, come affermato anche dal primo Giudice, non di certo fino al mese di giugno 2017.

3.4. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 256, comma 3, e 260, comma 4-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, il travisamento della prova in ordine alla proprietà dei terreni e l'omessa motivazione sul punto osservando che i fondi sui quali era stato sversato il compost non erano di sua proprietà, come erroneamente sostenuto in sentenza, bensì di suo padre che glieli aveva concessi in locazione ed

erano stati a loro volta subaffittati alla Lufa Service Srl. Di qui anche l'erroneità della confisca dei terreni della quale il ricorrente chiede la revoca, trattandosi di beni di proprietà di persona estranea al reato.

3.5. Con il quinto motivo deduce l'omessa motivazione in punto di determinazione della pena, di mancata applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria e di diniego del beneficio della non menzione.

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Gli imputati rispondono (e sono stati dichiarati penalmente responsabili) del reato lo ascrivono perché, agendo in concorso fra loro e al fine di conseguire un ingiusto profitto, rappresentato sia dai compensi percepiti per la ricezione dei rifiuti destinati al trattamento (in quantità e qualità diverse da quelle formalmente autorizzate e oggettivamente suscettibili di essere trattate dall'impianto), sia dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti prescritte dalla legge, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, avvalendosi integralmente della stessa organizzazione strumentale e personale della Luna Service S.r.l., della Pulitem S.r.l. e dell'impresa individuale Daunia 2009 di Bonacera Remo Enrico, avevano gestito abusivamente ingenti quantità di rifiuti speciali, conferiti perlopiù da imprese campane, che trasportavano e smaltivano illecitamente nella provincia di Foggia; in particolare, la frazione umida del rifiuto veniva conferita all'impianto di compostaggio Lufa Service Srl di San Severo (FG) nel quale il rifiuto non subiva il previsto e necessario trattamento ma, dopo essere stato sommariamente tritato e miscelato, anche mediante l'utilizzo di calce, veniva trasportato (con falsi DDT che ne attestavano la natura di "ammendante comportato misto" in assenza, quindi, della prescritta autorizzazione al trasporto) e smaltito su terreni agricoli di proprietari o conduttori (talora anche compiacenti) con finalità non rispondenti al soddisfacimento delle esigenze agrarie e, in ogni caso, con modalità in contrasto con la buona pratica agricola, così da causare persino innalzamenti delle superfici dei terreni.

2.1. Il fatto è attribuito, per quanto qui rileva: (i) a Diego Aliperti, in quanto socio lavoratore della Lufa Service Srl, proprietario del 51% del capitale sociale, nonché soggetto in posizione apicale che all'interno della società esercitava, di fatto, la gestione dei seguenti aspetti operativi: concorreva nel traffico illecito di rifiuti, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della predetta società, ove i rifiuti venivano sommariamente

miscelati con la frazione ligneo-cellulosa per essere poi sversati su terreni situati nella provincia di Foggia; quindi, sovrintendeva e coordinava il traffico illecito, avendo rapporti diretti con le imprese campane che conferivano i rifiuti, gestendo direttamente l'organizzazione del trasporto e dello smaltimento illecito del rifiuto e cooperando, mediante stabili contatti con il socio Mundi Fabrizio Pio, il socio occulto Aliperti Angelo, il *factotum* Bonacera Remo Enrico, il chimico Patea Antonio ed i conducenti degli automezzi della Pulitem alla gestione illecita dei rifiuti; (ii) ad Angelo Aliperti, in quanto socio occulto della Lufa Service Srl nonché soggetto in posizione apicale che all'interno della stessa società esercitava, di fatto, funzioni di fatto di gestione degli aspetti operativi di seguito indicati: amministratore dell'impresa campana Pulitem Srl, concorreva nel traffico illecito dei rifiuti, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione gli automezzi e relativi conducenti che si occupavano di trasportare i rifiuti sotto forma di triturato vegetale dalla Campania all'impianto di compostaggio, ove i rifiuti umidi venivano sommariamente miscelati con la frazione ligneo-cellulosa per essere poi sversati sui terreni della provincia di Foggia; a fronte di tale attività percepiva elevati profitti illeciti, coordinando il traffico illecito mediante stabili contatti con il socio Mundi Fabrizio Pio, il socio occulto Aliperti Angelo, il *factotum* Bonacera Remo Enrico, il chimico Patea Antonio e Coniglio Giacinto, quest'ultimo referente dei conduttori/proprietari terrieri per l'attività di smaltimento illecito dei rifiuti.

2.2.A Ranieri Pio Minischetti il fatto è attribuito perché aveva fatto smaltire sui propri terreni, ubicati nelle immediate adiacenze dell'impianto di compostaggio della Lufa Service Srl sia il rifiuto speciale oggetto di ricezione e fittizio trattamento, sia il rifiuto consistente nell'accumulo del percolato derivante dal ciclo di trattamento della predetta azienda, ricevendone in cambio un illecito profitto.

2.3.Incontestata la materialità del reato, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato in capo agli odierni tre ricorrenti.

2.4.Con riferimento alla posizione di Diego Aliperti, la sentenza indica le dichiarazioni di Fabrizio Mundi, Laidò Lazzaro e gli esiti delle conversazioni intercettate a sostegno del pieno e consapevole coinvolgimento dell'imputato nell'attività illecita gestita attraverso la Lufa Service nella quale, afferma la Corte di appello, il ricorrente sicuramente svolgeva un ruolo apicale-direttivo; ulteriori argomenti, alcuni di natura logica, che si saldano alla valutazione delle prove indicate, sono costituiti: a) dal fatto che Diego Aliperti possedesse il 51% della Lufa Service Srl, società nella quale aveva investito oltre 360.000 euro, sicché sarebbe inverosimile una sua non cointeressenza nella organizzazione e gestione della società la cui fonte di profitto era costituita proprio dalla illecita gestione dei rifiuti; b) la tutt'altro che breve durata dell'incarico di amministratore della società, dal 2010 al 2014; c) la inverosimiglianza e genericità della tesi difensiva del

completo esautoramento dalla gestione societaria ad opera di Fabrizio Mundi, introdotta nel processo con dichiarazioni generiche e vaghe, a fronte di chiare e precise dichiarazioni, in senso contrario, del Mundi stesso; d) la conseguente inverosimiglianza delle dichiarazioni del dipendente Giuseppe Antonacci che aveva non credibilmente sminuito il ruolo di Diego Aliperti, in contrasto oltretutto con le conversazioni intercettate dalle quali era emerso come il ricorrente fosse pienamente consapevole della reale natura dei rifiuti conferiti dalle aziende campane con le quali era in contatto, e con le conversazioni intercorse con gli autisti della Pulitem (utilizzati con nolo a caldo dalla Lufa) ai quali risultava impartisse precise direttive operative sulla qualità e quantità di materiale da trasportare e sulla frequenza dei viaggi, e con altre persone alle quali aveva assicurato la possibilità di smaltire anche l'amianto; e) il comportamento tenuto dal ricorrente all'esito della visita ispettiva dell'ARPA che, a giudizio della Corte di appello, disvela ulteriormente la piena consapevolezza dell'oggetto dei traffici organizzati mediante la Lufa, in tal modo escludendo la lettura alternativa proposta dalla difesa della conversazione intercorsa con il padre Alberto che ordinava al figlio di portare a compimento l'attività in corso a fronte delle preoccupazioni da questi manifestate che affermava di non poter "ricevere più".

2.5.Quanto ad Angelo Aliperti, la Corte territoriale ne ha sottolineato la cointeressenza patrimoniale con il figlio Diego (cui aveva fornito i capitali necessari alla acquisizione della maggioranza delle quote), la conseguente assunzione e l'esercizio occulto di poteri gestori e di indirizzo societario della Lufa Service Srl, la partecipazione agli ingenti ed illeciti profitti eccedenti i crediti maturati mediante i noleggi a caldo a favore della società; a tal fine la sentenza valorizza i consistenti conferimenti "extracontabili" (pari ad euro 582.377,00) effettuati a suo favore dalla Lufa, anche attraverso l'interposizione di altre società, le conversazioni intercettate, le dichiarazioni di Antonio Pastena e di Fabrizio Mundi e le conversazioni intercorse (ed intercettate) tra questi e l'Aliperti Angelo, a conferma del ruolo gestorio occulto dell'Aliperti e tali non solo da escludere la mera attività di consulenza, aiuto e supporto esclusivamente a favore del figlio Diego, ma anzi di raffigurare la persona del ricorrente come persona dalla quale il Mundi addirittura riceveva direttive; ruolo dimostrato dalle interlocuzioni avute da Angelo Aliperti con il figlio, con Salvatore Passariello (autista Pulitem), con Coniglio Giacinto.

2.6.Quanto, invece, alla posizione di Ranieri Pio Minischetti, la Corte di appello, disattendendo i rilievi difensivi sul punto, ha ritenuto la sua piena consapevolezza della non conformità al compost del prodotto sversato da Lufa Service sui terreni concessi in locazione alla predetta società sulla base delle dichiarazioni rese da Giuseppe Antonacci, Sebastiano Damato, Lazzaro Laidò, della documentazione contabile (le fatture emesse da Lufa Service in favore di Daunia

2009 a titolo di pagamento delle maggiori somme pretese dal ricorrente a titolo di compensazione del danno, in termini di deprezzamento, arrecato ai terreni per aver consentito il recapito dei rifiuti speciali, pagamento preteso in aggiunta ai canoni di locazione); la Corte di appello aggiunge l'ulteriore argomento legato alla reazione del ricorrente che, al rifiuto della sua richiesta di entrare in Lufa con una partecipazione del 10%, aveva rotto i rapporti con i titolari della società.

3. Prima di esaminare i ricorsi è necessario ribadire i limiti della cognizione della Corte di cassazione.

3.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).

3.2. L'illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; nel senso che il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata, Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190572 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01, secondo cui L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede

necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 46241 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01.

3.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

3.4. Il compito del giudice di legittimità non è, pertanto, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo



formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 - 01).

3.5.È estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio; così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, n.m. sul punto, in motivazione).

3.6.L'indagine di legittimità può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietà della motivazione risulti da "atti del processo specificamente indicati" (cd. travisamento della prova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) che mina alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso,

difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Come ulteriormente affermato da Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 - 01, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. Come spiegato in motivazione, *«il vizio di "travisamento della prova" (o di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portata decisiva».*

3.7. Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d. "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). Tale insegnamento è oggi

espressamente codificato dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che onera l'appellante di indicare in modo specifico le prove delle quali viene dedotta l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione.

3.8. Quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

3.9. Il principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati

e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01).

4. In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova (ed il suo contenuto) quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.

4.1. Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un'interlocazione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

5. È altresì necessario ribadire che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del

11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

#### 6.I ricorsi di Angelo Aliperti e Diego Aliperti.

6.1. Il primo motivo è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità per varie ragioni: perché pretende la diversa lettura, in questa sede, delle prove indicate in sede di merito a sostegno della decisione impugnata; perché si avvale di continui richiami al materiale istruttorio del quale non viene dedotto il travisamento (i verbali delle relative prove, peraltro, non sono nemmeno allegate al ricorso); perché non viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione, bensì la sola illogicità della stessa, costituendo la natura non manifesta della illogicità un limite negativo alla cognizione di legittimità.

6.2. Impediscono lo scrutinio delle doglianze difensive i numerosi riferimenti al contenuto delle prove dichiarative, la sollecitazione a fornire una diversa interpretazione e a confrontare il contenuto delle conversazioni intercettate con "il materiale istruttorio", il continuo richiamo alla memoria difensiva depositata in appello ma non allegata al ricorso (con conseguente violazione del principio di autosufficienza), la pretesa rilettura persino della documentazione extracontabile, il tutto in una continua fuga dal testo della sentenza impugnata lungo una via percorsa da continui riferimenti al materiale istruttorio (non travisato) e a sue possibili (e plausibili) letture che danno per scontata la conoscenza della Corte di cassazione delle prove assunte e degli esiti delle indagini (anche patrimoniali).

6.3. Alla Corte di cassazione non interessa sapere se le prove assunte nel corso del giudizio giustificano la decisione impugnata: è compito del giudice di merito valutare e sistemare razionalmente il quadro probatorio e darne conto in motivazione (art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.); alla Corte di legittimità, perciò, non interessa sapere *come il giudice avrebbe potuto decidere in base alle prove assunte nel corso del giudizio, ma come ha deciso in base a quelle indicate nel provvedimento impugnato*.

6.4. È sufficiente in questa sede rilevare che la Corte di appello ha escluso la lettura alternativa degli elementi di prova proposta in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado (l'illecita gestione dei rifiuti effettuata all'insaputa dei ricorrenti) con argomenti e motivazione non manifestamente illogici, non contraddittori intrinsecamente ed estrinsecamente, né carenti e, dunque, non sindacabili in questa sede. La tesi del "comitato di affari ristretto" facente perno sulla figura di Fabrizio Mundi, Bonacera e altri autisti che operavano all'insaputa dei ricorrenti, è stata esplicitamente respinta dalla Corte di appello con argomenti e prove la cui tenuta logica non risente affatto delle possibili letture alternative riproposte in questa sede o dell'omesso esame della memoria (si ribadisce) non allegata al ricorso.

6.5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

6.6. Diego Aliperti ed Angelo Aliperti erano stati entrambi condannati, in primo grado, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione partendo dalla pena-base di cinque anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (in esso assorbiti i reati di cui ai capi da B1 a B8), ridotta di un terzo per la scelta del rito.

6.7. La Corte di appello ha diminuito la pena nei confronti di entrambi i ricorrenti a due anni e otto mesi di reclusione, partendo dalla pena base di quattro anni di reclusione e riducendola per il rito. I Giudici territoriali hanno negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione del loro comportamento non collaborativo, della natura pluriennale della condotta delittuosa e del precedente penale per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, che grava su Diego Aliperti, e di quello per il reato di cui all'art. 4, lett. f), d.l. n. 429 del 1982, gravante su Angelo Aliperti. Hanno però ritenuto di attenuare la pena in considerazione della giovane età di Diego Aliperti al momento dei fatti e dell'aver egli agito sotto la spinta organizzativa paterna e in considerazione, quanto ad Angelo Aliperti, della maggiore adeguatezza della pena alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore.

6.8. Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ricorda la Corte di cassazione che la loro applicazione non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve

fondare su fatti concreti. Il loro diniego può perciò essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

6.9. In ogni caso, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

6.10. Infine, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche presuppone l'esistenza di fatti concreti, positivamente valutabili dal giudice, non determina alcuna contraddizione logica il loro diniego con la contestuale decisione del giudice dell'appello di mitigare la pena inflitta in primo grado perché ritenuta non congrua rispetto alla gravità dei fatti. Tra la applicazione o meno delle attenuanti generiche e la misura della pena non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza. Infatti, le attenuanti generiche, se concesse, operano sulla pena già determinata in concreto ai sensi dell'art 133 cod. pen.

6.11. La decisione della Corte di appello di non applicare le circostanze attenuanti generiche non è perciò sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, si è fatto sufficientemente riferimento alla gravità dei fatti, alla loro pluriennale durata e alla presenza di precedenti penali.

6.12. Né si espone a censure la (ri)determinazione della pena in misura di poco superiore alla media edittale (pari a tre anni e sei mesi di reclusione) motivata dalla Corte di appello con la sola necessità di attenuare la pena (più grave) che era stata irrogata in primo grado con ampia motivazione sulle ragioni di tale determinazione. I Giudici distrettuali, invero, non si sono discostati dal primo Giudice nella valutazione della oggettiva gravità dei fatti, avendo solo ritenuto di attenuare la pena per le ragioni già indicate, ma lasciando immutate le considerazioni del primo Giudice che si saldano con quelle della Corte di appello.

6.13. Nè in appello era stata dedotta la irragionevole parità di trattamento tra padre e figlio.

7. Il ricorso di Ranieri Pio Minichetti.

7.1. Il primo motivo è generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

7.2. In disparte gli inammissibili richiami al compendio probatorio del quale non viene nemmeno dedotto il travisamento (e del quale viene riproposta una lettura alternativa), il ricorrente neglige l'argomento accusatorio, di fortissima valenza logica, secondo il quale egli aveva percepito compensi ulteriori rispetto ai canoni di locazione per aver consentito lo sversamento dei rifiuti sui terreni concessi in locazione alla Lufa. Tale argomento non può essere contestato in questa sede postulando in maniera del tutto assertiva la natura apodittica della motivazione sul punto. La Corte di appello ha fatto riferimento a precise evidenze probatorie, sicché delle due l'una: o tali evidenze sono state travisate oppure no. Poiché il travisamento non è stato dedotto, non si può affermare la natura apodittica della motivazione sul punto.

7.3. Altro argomento completamente negletto è quello relativo alla pretesa del ricorrente di acquisire una quota del capitale della Lufa e dunque di assumere una posizione attiva nella gestione dell'attività, richiesta al cui rifiuto i rapporti con gli esponenti della società si sono irrigiditi. Ciò che può spiegare l'evoluzione negativa dei rapporti contrattuali tra locatrice e conduttrice dei terreni ma di certo non prova la cessazione dei conferimenti e/o dei pagamenti. Nè si spiega, sul piano logico, perché la dedotta lesione degli interessi patrimoniali sottesi alla stipula dei contratti di locazione e l'azione esercitata a causa dell'inadempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte possa costituire valido argomento spendibile per negare la sussistenza stessa di quegli interessi e della loro convergenza materializzatasi nell'assumere l'obbligo di tenere le condotte che, sul piano penale, configurano il concorso dell'imputato nel reato a lui ascritto.

7.4. Come più volte affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano).



7.5. Il secondo motivo è inammissibile perché deduce questioni (il malgoverno delle dichiarazioni rese da persone imputate per reato connesso e la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) che non sono state devolute in appello.

7.6. Anche il terzo motivo introduce questioni non specificamente devolute in appello e dunque non scrutinabili in questa sede, soprattutto se si considera la natura inammissibilmente fattuale delle relative argomentazioni.

7.7. Pure il quarto motivo introduce un argomento non specificamente devoluto come tale in appello.

7.8. In ogni caso, il motivo è intrinsecamente contraddittorio perché la postulata altrui proprietà dei terreni confiscati esclude l'interesse del ricorrente a dolersene.

7.9. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

7.10. La pena-base indicata dal primo Giudice per il reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. (in esso assorbito - come detto - quello di cui al capo B8) era pari a tre anni e nove mesi di reclusione, diminuita a due anni e sei mesi di reclusione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ulteriormente diminuita a un anno e otto mesi di reclusione per la scelta del rito abbreviato.

7.11. La Corte di appello ha diminuito la pena riducendo la pena-base a tre anni di reclusione, diminuendola a due anni di reclusione in forza della applicazione delle circostanze attenuanti generiche e quindi fissandola a un anno e quattro mesi di reclusione.

7.12. È bene evidenziare che la richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio (già diminuito in primo grado mercé l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche) era stata proposta in appello senza articolare sul punto alcuna specifica deduzione con conseguente genericità del motivo. È un dato di fatto che la Corte di appello ha comunque applicato al ricorrente una pena base inferiore al medio edittale con conseguente affievolimento dell'onere motivazionale sul punto, pur adeguatamente assolto mediante l'indicazione delle ragioni della gravità del fatto sviluppate a sostegno della esclusione della sua particolare tenuità.

7.13. A non diversi rilievi si espongono le richieste di sanzione sostitutiva e non menzione chiesti in appello senza alcuna articolazione delle ragioni in fatto e in diritto delle relative richieste.

7.14. La genericità e dunque inammissibilità del motivo di appello rendono inammissibile il corrispondente motivo di odierno ricorso.

8. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento

di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00.

Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18/12/2024.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto

Il Presidente

Luca Ramacci